

**Comune di Ventimiglia**  
Provincia di Imperia

pag. 1

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**OGGETTO:**

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile sulle strade del centro cittadino.

**COMMITTENTE:** Comune di Ventimiglia

Data, 07/08/2018

**IL TECNICO**

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

### **Art. 1.1 Descrizione dell'intervento**

Il presente progetto prevede la realizzazione di lavori di asfaltatura nel centro abitato cittadino, al fine di eliminare situazioni di maggior pericolo per la viabilità pubblica determinata dalle sconessioni del fondo e l'usura del tappetino.

Le strade oggetto di intervento individuate su indirizzo dell'Amministrazione Comunale risultano essere le seguenti: Via Cavour tratto il civ. 63-69, Via G.Rossi, Via Cavour tratto il civ. 1-12, Via Sottoconvento, Via Cavour tra Via Ruffini e Via Repubblica , Via Nervia e Via alla Spiaggia.

## **ART. 2 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E CATEGORIE DI APPALTO**

### **Art. 2.1 Corrispettivo dell'appalto**

L'importo complessivo dei lavori ammonta a € **303.510,00** (diconsi trecentotremilaconquecentodieci/00), di cui € **300.000,00** per lavori soggetti a ribasso d'asta, € **3.510,00** per oneri per la sicurezza.

Il corrispettivo per i costi della sicurezza non è soggetto a ribasso d'asta e sarà contabilizzato con le modalità previste dal presente capitolato.

I corrispettivi di contratto compensano tutti gli obblighi, gli oneri, le soggezioni e i rischi dell'Appaltatore, direttamente ed indirettamente conseguenti e collegati all'assunto impegno di dare l'opera finita a regola d'arte, ed in grado di rendere le richieste prestazioni, nel pattuito termine di ultimazione e nell'osservanza di questo capitolato.

Il corrispettivo del presente contratto è a misura.

### **Art. 2.2 Suddivisione in categorie dell'appalto - qualificazione**

Si riporta di seguito la suddivisione degli importi di appalto in categorie di cui agli Artt. 84 e 105 del D.lgs. 50/2016. Gli importi di cui alla presente tabella sono quelli lordi posti a base di gara e comprendono gli oneri per la sicurezza:

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione categoria</b>	<b>Importo</b>	<b>Classifica</b>	<b>Qualificazione obbligatoria</b>
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	€ 303.510,00	II	si
<b>TOTALE</b>		<b>€ 303.510,00</b>		

### **ART. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è di complessivi **60 gg (giorni SESSANTA)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel tempo di cui sopra si è tenuto conto, nella misura ricavabile dalle rilevazioni statistiche meteorologiche locali, dell'incidenza durante l'esecuzione dei lavori dei cicli stagionali sfavorevoli e delle durate giornaliere dei lavori, pertanto non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste per i lavori medesimi.

Eventuale proroga dovrà essere autorizzata ai sensi del D.lgs. 50/2016.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione generale dei lavori e nei termini intermedi di consegna di aree o di apertura funzionale al traffico sarà applicata a carico dell'Impresa la penale disciplinata nel successivo Art. 15.

Tutte le alee conseguenti ai condizionamenti descritti in progetto, sono state accuratamente valutate dall'impresa in sede di gara e ritenute accettabili, con la conseguenza che eventuali difformità o ritardi, non saranno considerati motivi validi a costituire rivendicazioni in merito a ridotta o mancata produzione.

### **ART. 4 - GARANZIE DEFINITIVE**

#### **Art. 4.1 Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 c.1 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà prestare la "Garanzia Definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, per un valore pari al 10% dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Inoltre dovrà contenere la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione appaltante beneficiaria.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 103 c. 5 D.lgs. n.50/2016. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia

definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'Art. 103 c 10 del D.lgs. 50/16, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **Art. 4.2 Mancata presentazione della garanzia definitiva**

Ai sensi dell'Art. 103 comma 3 del D.lgs. 50/16, qualora l'aggiudicatario non dovesse presentare entro il termine stabilito quanto richiesto, sarà considerato decaduto dall'aggiudicazione dell'Appalto e ciò determinerà l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante.

#### **ART. 5 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE LAVORI E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

In conformità all'art. 103 comma 7 del D.lgs. n.50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima, o diverso termine assegnato nella lettera di aggiudicazione, della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre anche una polizza assicurativa dell'importo di €. 400.000,00 (quattrocentomila euro) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La società Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente tra l'appaltatore e la predetta compagnia in quanto la stipula delle garanzie non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle proprie responsabilità anche e soprattutto in eccedenza ai massimali sopra indicati.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi

12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di seguito indicate. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

#### **ASSICURAZIONI RCT:**

L'Appaltatore dovrà stipulare per proprio conto ed a proprie spese, una polizza di assicurazione a copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi per tutti i danni ascrivibili all'Appaltatore e/o alle altre persone che operano per conto dell'Appaltatore. Resta peraltro inteso che l'Appaltatore sarà esclusivamente ed interamente responsabile in relazione ad eventuali furti e/o danni ad apparecchiature, attrezzature e/o materiali propri e/o del Committente, rinunciando a qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento nei confronti del Committente stesso in relazione a detti eventi. **Tale polizza dovrà prevedere un massimale pari a € 1.000.000,00** e dovrà altresì convenire che:

- a) il Committente, la Direzione dei Lavori, gli altri consulenti, i loro dipendenti, altri subappaltatori e altre persone eventualmente operanti nella proprietà del Committente sono considerati terzi a tutti gli effetti della garanzia e che tutti quanti interessati all'opera sono considerati terzi tra loro;
- b) la copertura assicurativa è valida anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

#### **ASSICURAZIONI RCO E RCA:**

L'Appaltatore dovrà stipulare per proprio conto ed a proprie spese, prima dell'inizio dei Lavori, con primaria società assicuratrice le seguenti polizze assicurative, con validità pari alla durata del Contratto, fino ad ultimazione del Collaudo Definitivo:

Idonee ed adeguate polizze di assicurazione contro gli infortuni del proprio personale, RCO operai;

- a) polizza RCA sui propri mezzi abilitati alla circolazione stradale, secondo il disposto dalla Legge 990 del 24/12/1969 e successive modificazioni.

Copia di detti certificati di assicurazione dovrà essere consegnata al Committente prima dell'inizio dei Lavori e comunque al più tardi al momento della Consegna del Cantiere, così come i successivi rinnovi dovranno essere trasmessi prima della scadenza dei certificati precedenti.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati dovrà prevedere la copertura di tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

#### **Le garanzie devono prevedere necessariamente**

- **massimali dedicati all'intera commessa così come individuata da CIG e CUP;**

- **la copertura del rischio per lavori da effettuarsi in autostrada e/o strada in presenza di traffico.**

Devono essere considerati terzi:

- il committente dei lavori ed i suoi dipendenti;
- eventuali subappaltatori, subaffidatari e loro dipendenti;
- gli utenti del tratto autostradale.

Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

### ***Periodo di garanzia***

Le garanzie CAR, limitatamente alla lettera a), partita 1), devono considerarsi estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. A tale scopo:

- a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123 del 2004;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
- c) restano ferme le condizioni di cui alle polizze RCT / RCO.

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

L'Appaltatore assume fin d'ora a proprio carico tutti gli eventuali danni che con l'esecuzione dei lavori di cui trattasi potesse comunque, direttamente e/o indirettamente, arrecare sia alla Società che a terzi, obbligandosi ad adottare nella condotta dei lavori i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati.

## **ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, mediante il ribasso unico offerto sull'Elenco Prezzi posto in gara, costituiscono i prezzi contrattuali, sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» e sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto verrà invitata dalla Stazione Appaltante a presentare entro un massimo di 15 giorni dalla data della lettera di aggiudicazione definitiva la garanzia definitiva, con le modalità previste all'Art. 5 - del presente capitolato, nonché tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto. Prima della stipula del contratto, al fine di accertare la regolarità contributiva, intesa quale correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi riferiti all'intera situazione aziendale, l'Impresa dovrà fornire tutta la documentazione al fine di consentire alla Società Appaltante di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016; per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

La Stazione Appaltante, verificherà/richiederà, inoltre, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'appaltatore con la seguente periodicità:

- per quanto attiene ai lavori in coerenza con il pagamento degli stati avanzamento lavori;
- per l'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato e per il pagamento del saldo finale. Ferma restando la risoluzione del contratto come disciplinata all'Art. 30 - L'Appaltatore dovrà inoltre presentare alla Stazione Appaltante entro 15 (quindici) giorni dalla lettera di aggiudicazione e comunque prima della formale consegna dei lavori:

- dichiarazione sul rispetto delle misure di sicurezza e salute per i cantieri;
- dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate nei confronti INPS, INAIL, CASSE EDILI o altri;
- dichiarazione con indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- dichiarazione sulle misure generali di tutela;
- nominativi delle persone di cui si prevede l'utilizzo in cantiere;
- posizione Previdenziale e Assicurativa dell'Appaltatore;
- organigramma dell'Appaltatore con indicati anche i nominativi del responsabile del cantiere ai fini della sicurezza e dei capi squadra;
- Piano operativo della Sicurezza POS con particolare riguardo ai rischi dovuti alla presenza di traffico autostradale e alle lavorazioni da eseguirsi, in ottemperanza e conformità a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e normative. L'Impresa si impegna ad attenersi alle disposizioni espresse agli artt. 24 e 25 del presente Capitolato e dal Piano di Sicurezza in fase di Progettazione redatto dalla Stazione appaltante;
- elenco nominativi del personale ed elenco dei mezzi che l'Impresa intende impiegare nei lavori;
- numero/i telefonico/i del responsabile tecnico dell'Appaltatore per chiamate d'emergenza.

- laboratorio certificato ai sensi delle normative vigenti di riferimento dell'Appaltatore per il controllo in qualità dei singoli materiali che intende utilizzare per l'esecuzione dei conglomerati in sede preliminare e dei conglomerati stesi.

## **ART. 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**

### **Art. 7.1 Documenti facenti parte del contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) tutti i documenti e le relazioni tecniche ed estimative del progetto;
- c) Piano di Sicurezza
- d) l'Elenco dei Prezzi Unitari.

### **Art. 7.2 Norme e prescrizioni integranti il Capitolato**

Per quanto non espressamente regolato nel contratto e nei suoi allegati, l'appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.lgs. n. 50 del 18/04/2016. L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle Leggi, Regolamenti ed alle prescrizioni emanate od emanante dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici, di materiali di costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro, ecc.

## **ART. 8 - NORME DI SUBAPPALTO E AVVALIMENTO**

### **Art. 8.1 Norme per il subappalto**

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità dettate dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. La Società appaltante autorizzerà il subappalto qualora siano state rispettate dall'Impresa aggiudicataria tutte le prescrizioni ivi contenute e potrà revocarlo qualora vengano meno, in capo al subappaltatore, i requisiti di qualificazione richiesti o sorga uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. È vietato, pena la risoluzione del Contratto, e salvo il diritto della Stazione appaltante alla rifusione di ogni danno conseguente e di ogni spesa eventualmente sostenuta, subappaltare i lavori nella misura superiore al 30% dell'importo delle prestazioni appaltate, in ogni caso il subappalto è sempre subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante.

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare parte della prestazione oggetto del Contratto deve aver presentato già in sede di offerta, motivata domanda alla Stazione appaltante, indicante la natura e l'entità dei lavori che intende subappaltare; l'Appaltatore dovrà inoltre dichiarare di aver sottoposto, con esito positivo, i Subappaltatori al proprio processo di qualifica e di aver verificato che nei confronti dei Subappaltatori non sussistano cause di esclusione previsti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

L'autorizzazione eventualmente concessa dalla Stazione appaltante per i lavori in Subappalto, non esonererà l'Appaltatore, dagli obblighi assunti con la Stazione Appaltante e regolati dal presente Capitolato Speciale; l'Appaltatore resterà il solo e completo responsabile dei lavori oggetto del Contratto; pertanto, è tenuto, a sua cura e spese, al rispetto di quanto previsto dalle leggi e dal Contratto, anche nei confronti del personale dipendente dei suoi Subappaltatori, nel caso i medesimi risultino inadempienti.

La Stazione appaltante farà riferimento al solo Appaltatore per qualsiasi questione inerente il rapporto contrattuale, rimanendo escluso ogni rapporto diretto con i Subappaltatori.

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione appaltante per tutti i danni contrattuali diretti e/o indiretti ed extracontrattuali subiti, dipendenti e/o connessi con le obbligazioni contrattuali da parte dei Subappaltatori, manlevandola altresì da ogni pretesa avanzata da Terzi per fatto dei Subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, commi 5 e 6 D.lgs. 50/2016.

Se durante l'espletamento dei lavori, ed in qualsiasi momento, la Stazione appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il Subappaltatore non abbia agito/operato correttamente, ovvero siano conseguiti due DURC irregolari, ne darà comunicazione scritta e motivata all'Appaltatore, il quale dovrà prendere immediatamente misure per l'allontanamento del Subappaltatore medesimo. La revoca all'autorizzazione del Subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite per ritardi nella esecuzione dei lavori o servizi.

La Stazione Appaltante pagherà direttamente al subappaltatore, a seguito delle opportune verifiche della Direzione Lavori e concordemente con la gestione separata della contabilità, l'importo dovuto per le prestazioni effettuate nei seguenti casi previsti ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 9 - ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Nel periodo immediatamente successivo alla stipula del contratto, l'Appaltatore predispone tutti i documenti necessari a programmare, gestire e controllare le attività contrattuali prima della consegna e/o prima dell'esecuzione dei lavori.

#### **ART. 10 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 43 comma 10 del Regolamento D.P.R. n. 107/2010, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori il programma lavori operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere.

Qualora se ne presentasse il caso, il programma potrà anche prevedere l'avvio dei lavori mediante consegne parziali e frazionate. In tal caso lo sviluppo del programma dovrà consentire la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree disponibili.

Nel caso di consegna con procedura d'urgenza sotto riserva di legge, saranno concessi all'Appaltatore quindici giorni di tempo decorrenti dal verbale di consegna per la presentazione del programma.

## **ART. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI**

### **Art. 11.1 Termini e procedure**

I lavori potranno avere inizio solo dopo la consegna dei lavori; nello specifico la consegna dei lavori potrà avvenire in via d'urgenza secondo i disposti di cui all'art.32 comma 8 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016. Nel giorno e nell'ora fissati dal DL, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, il contratto potrà non essere stipulato ovvero risolto, con le conseguenze per l'Appaltatore previste dall'Art. 108 c.4 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto per la Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni cagionati dall'Appaltatore.

Per la consegna dei lavori, la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della prima convocazione.

Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione Appaltante, si applicheranno le vigenti norme in materia.

L'Appaltatore darà inizio ai lavori appaltati come risulta dalla firma del verbale di consegna dei lavori e, comunque, su richiesta della D.L. sia verbale, sia a seguito di emissione di una commissione/ordinativo di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro dieci giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile se del caso), assicurativi ed infortunistici.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto. Qualora non sia possibile acquisire la totalità delle aree per fatti non dipendenti dalla Stazione Appaltante, si potrà procedere anche per consegne parziali dei lavori; l'Aggiudicatario, dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti già consegnate. In caso di consegna parziale, l'Aggiudicatario è tenuto a sottoporre all'approvazione della Stazione Appaltante un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni e/o modifiche, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

### **Art. 11.2 Condotta dei lavori e prestazioni**

I lavori e le prestazioni, di seguito per brevità "lavori", dovranno essere eseguiti in conformità a quanto prescritto nel Capitolato, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e comunque secondo quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare, a sue spese e rischio, gli eventuali lavori che la Direzione Lavori riconosca eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualità, misura, peso o tolleranze, diversi da quelli prescritti o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Sulla opposizione dell'Appaltatore decide il Direttore dei Lavori; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, con l'addebito delle spese sostenute.

Qualora la Direzione Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, potranno ordinare le necessarie verifiche. Le spese delle verifiche saranno a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Società, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salvo la facoltà di fare le sue osservazioni in base all'art. 191 del DPR 207/2010.

Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori e nelle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

#### LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO

Ogni attività che comporti la presenza di mezzi su carreggiate stradali in esercizio non può avvenire se non preventivamente concordata e specificatamente autorizzata dalla Direzione Lavori. A tale scopo deve essere inviata alla Società e/o alle autorità competenti (VV.UU.) richiesta dettagliata almeno 7 giorni prima. **Gli interventi che prevedono riduzione o deviazione del traffico dovranno essere eseguiti in presenza della segnaletica di cui alle normative vigenti: l'Impresa Appaltatrice dovrà, dopo un accurato studio delle aree e dei punti singolari, proporre per approvazione alla DL, al CSE e al Committente lo schema di cantierizzazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni singola cantierizzazione.** Prima dell'inizio dei lavori in ambito autostradale è inoltre fatto obbligo al Rappresentante dell'Impresa di comunicare, per la necessaria autorizzazione, al Centro Radio Informativo della Società, la progressiva del cantiere e l'eventuale riduzione o deviazione del traffico.

È altresì fatto obbligo al Rappresentante dell'Impresa di comunicare alla D.L. ogni rimozione del cantiere e/o ogni modifica alle progressive e dell'eventuale riduzione o deviazione del traffico.

Le condizioni di lavoro per le previste seguenti attività sono sotto specificate, con l'avvertenza che nell'esecuzione dei lavori sia la Direzione Lavori che il Coordinatore per la Sicurezza in fase d'esecuzione possono ordinarne modifiche o cambiamenti, anche per l'eventuale necessità di presenza contemporanea di altre imprese autorizzate dalla Committente in aree adiacenti, senza che per questo l'Impresa possa rivendicare riserve di sorta o maggiorazioni agli importi contrattuali.

#### PRESCRIZIONI PER LE CANTIERIZZAZIONI

Nell'organizzazione temporale dei lavori l'impresa dovrà tenere conto di alcuni principi generali, le cui finalità sono non solo la sicurezza delle maestranze, ma anche la sicurezza dell'utenza ed un livello accettabile di fruibilità dell'opera viaria.

All'interno della discrezionalità dell'impresa nell'organizzare i lavori, questi principi dovranno trovare puntuale attuazione. Eventuali deroghe potranno essere applicate solo previa richiesta

adeguatamente motivata e successiva autorizzazione, non necessariamente dovuta, della Committenza e del CSE. Il rispetto degli schemi di cantierizzazione vigenti di cui al Codice della Strada è la prima condizione necessaria per l'attuazione dei principi generali di cui sopra.

Per quanto attiene le eventuali modifiche alle fasi di lavoro inserite a progetto, le stesse dovranno essere approvate dalla Committente e dalla Direzione lavori.

- il materiale di pezzatura grossolana stoccato in cumuli dovrà essere opportunamente umidificato in caso di vento superiore ai 5 m/s;
- tutte le piste di cantiere e le aree soggette a sollevamento di polveri dovranno essere soggette a costante bagnatura mediante idonei mezzi.

Per le prescrizioni qui non richiamate esplicitamente si rimanda alla Relazione di Cantierizzazione, agli elaborati grafici descrittivi percorsi di mezzi di cantiere, fasi di lavoro e area logistica, nonché al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

## **ART. 12 - SOSPENSIONE LAVORI - PENALITÀ PER RITARDI**

### **Art. 12.1 Sospensione dei lavori - Proroghe**

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emettere l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il Programma Esecutivo di dettaglio dei lavori di cui all'Art. 11 -.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del Regolamento, in quanto compatibili.

I presupposti per la concessione delle eventuali proroghe sono regolamentati dall'art. 107 c. 5 del D.lgs. 50/2016.

### **Art. 12.2 Penalità per ritardi**

- a) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.
- b) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - 1. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
  - 2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - 3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- c) La penale di cui al comma b), punto 2., è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma b) punto 3. è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati;
- d) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo;
- e) L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi a) e b) non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale;
- f) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione generale dei lavori, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari allo **1,0 x mille** dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- 1) nell'inizio dei lavori e prestazioni rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi
- 2) nell'inizio dei lavori e prestazioni per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti

- 3) nella ripresa dei lavori e prestazioni seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori
- 4) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori e prestazioni non accettabili o danneggiati

Tutti i termini di riferimento sul quale computare l'eventuale ritardo, saranno determinati all'atto della consegna dei lavori, detraendo da quanto previsto dal cronoprogramma di progetto le riduzioni temporali dovute alla riduzione dei tempi offerta dell'appaltatore del Lotto di completamento.

La penale irrogata ai sensi del comma precedente, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. La penale di cui al comma precedente, lettere b) - c) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali sono contabilizzate al momento in cui si verificano i fatti costitutivi delle stesse, ma vengono addebitate in occasione del Contro Finale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa dovrà comunicare, prima della stipula del contratto, i dati relativi alla banca, al numero di C/C, le relative coordinate bancarie, su cui dovranno essere effettuati gli accrediti di quanto dovuto dalla Società Appaltante, nonché le persone delegate/autorizzate a operare sul c/c. Il conto corrente indicato sarà dedicato ai flussi finanziari connessi all'appalto.

L'impresa si impegna, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, ad osservare e far osservare a tutti i propri subappaltatori, fornitori e parti contraenti, a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, gli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. In particolare nel caso di cessione del credito derivante dal contratto nei confronti di qualsiasi terzo, l'atto dovrà indicare tutte le informazioni richieste dalla normativa (Banca - codice IBAN - persona autorizzata/delegata e attestazione di conto dedicato).

Inoltre, in caso di modifica da parte dell'impresa, del conto corrente dedicato e o di diversa persona autorizzata/delegata, sarà obbligata a informare tempestivamente la Società, tramite invio di Raccomandata A.R./PEC (Posta Elettronica Certificata) con comunicazione del nuovo IBAN da utilizzare, o di nuovi nominativi, in modo da garantire sia la correttezza dei pagamenti, sia il rispetto puntuale della normativa vigente in materia. È riservata alla Società la facoltà di verificare in qualsiasi momento che nei contratti sottoscritti tra l'impresa e i subappaltatori, nonché in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nei casi in cui i pagamenti non siano stati effettuati a mezzo di servizi bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la Società si riserva di risolvere il contratto. Analoga riserva dovrà essere inserita in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di Milano.

#### **ART. 14 - PREZZI DI ELENCO**

I lavori e le somministrazioni, appaltati a misura in base all'elenco prezzi Regionale della Liguria edizione 2018 Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli comprende anche:

- a) ***per i materiali:*** ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, confezioni, cali, perdite, trasporto e scarico, per averli a piè d'opera pronti per essere impiegati nelle condizioni previste nelle norme tecniche del presente capitolato.
- b) ***per gli operai ed i mezzi d'opera:*** ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, vestiario idoneo alla stagione ed al tipo di intervento (i dispositivi di protezione individuale secondo le norme e le prescrizioni della vigente legislazione, in particolare di quella antinfortunistica e di sicurezza sono compresi tra gli oneri per la sicurezza previsti nel relativo piano), le spese accessorie di ogni specie, trasferte, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e assicurazioni sociali, ecc.;
- c) ***per i noli:*** ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento e alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici e conducenti necessari al loro funzionamento;
- d) ***per i lavori:*** tutte le spese per mezzi d'opera, per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego, le spese generali, le spese per opere provvisorie ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto come previsto dal presente Capitolato.

L'Appaltatore implicitamente dichiara che ha preso piena e ampia visione dei lavori che riconosce senza alcuna eccezione che nella formulazione dei prezzi ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi previsti nel presente Capitolato, compreso l'utile dell'Appaltatore e tutte le spese generali. Dichiara quindi l'Appaltatore che il prezzo a corpo è stato preventivamente ed attentamente valutato dallo stesso senza riserva alcuna in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

#### **ART. 15 - CONTABILITÀ DEI LAVORI - REVISIONE PREZZI – MODIFICHE DEL CONTRATTO**

I pagamenti saranno effettuati sulla base di stati d'avanzamento dei lavori ("SAL") alla maturazione di un importo di almeno € 100.000,00.

Ciascun SAL sarà presentato entro il quindicesimo giorno del mese successivo e sarà pagato a mezzo di bonifico bancario entro sessanta giorni fine mese data fattura. gli importi sopra citati, stabiliti mensilmente, non costituiscono titoli di credito per l'appaltatore nel caso di esecuzione parziale dei lavori.

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme dei regolamenti vigenti per lavori pubblici.

Per ogni Stato d'Avanzamento Lavori l'Impresa è tenuta a presentare preventivamente i seguenti documenti:

- gli elaborati contabili, quali i rapportini di cantiere con indicate le misure rilevate in contraddittorio in cantiere, in contraddittorio con l'Ufficio Direzione Lavori, le misure complete e gli elaborati grafici contestualizzati di quanto realizzato;

- la documentazione necessaria affinché la Stazione Appaltante possa fare regolare richiesta di DURC allo Sportello Unico Telematico, attestante la regolarità contributiva, aggiornato alla data dell'avanzamento lavori e questo anche per le eventuali imprese titolari di contratti di subappalto, o di altri subaffidamenti.

Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, i prezzi resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza, anche di forza maggiore, in ottemperanza a quanto disposto dalle norme vigenti, con esclusione di quanto previsto in tema di revisione prezzi dalla legislazione vigente.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata moltiplicando le quantità dei lavori a misura per i rispettivi prezzi di elenco offerti ed accettati.

I costi per la sicurezza sono contabilizzati a corpo con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia verrà applicato quanto all'art. 106 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016.

## **ART. 16 - MISURAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 16.1 Misurazione e registrazione dei lavori**

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici a numero e a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi allo scopo di verificare la corrispondenza dell'eseguito con il progetto.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di collaudo in corso d'opera.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

## **Art. 16.2 Modalità per la predisposizione ed emissione del SAL**

Per l'inserimento in SAL saranno riconosciute soltanto le opere o parti di opere indicate all'Art. 4.2, con controllo di accettazione positivo e non oggetto di dichiarazioni di Non Conformità aperte al momento della predisposizione del SAL. Non saranno riconosciuti i materiali a piè d'opera.

Oltre ai documenti obbligatori di legge, per ogni opera e parte d'opera l'appaltatore, almeno 5 giorni prima della data di inizio lavori relativa, predispone la relativa scheda/schede di rilevazione avanzamento temporale e della costruzione.

## **ART. 17 - PAGAMENTI - CONTO FINALE**

### **Art. 17.1 Anticipazione**

Ai sensi dell'Art. 35 comma 18 del D.lgs. n.50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo di anticipazione del prezzo, pari al 20%, da corrispondere all'appaltatore entro 15 gg dalla consegna dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. Per le caratteristiche della garanzia e i soggetti abilitati al rilascio della stessa si applicano le disposizioni di cui all'Art. 5.3. L'erogazione dell'anticipazione è inoltre subordinata:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore da parte della Stazione appaltante;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

### **Art. 17.2 Pagamenti in Acconto**

Le rate di acconto sono riconosciute ogni bimestre per l'importo dei lavori eseguiti contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi dei costi per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), di cui all'art. 30 comma 5 del D.lgs. n.50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del collaudo, previa acquisizione del DURC positivo.

Ai sensi dell'art.30 comma 5 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario e/o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento in favore dell'appaltatore del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva, retributiva e dell'avvenuto adempimento nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti, laddove non sia previsto il pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori.

Richiamati gli artt. 30, comma 5 e 6, e 105 del D.lgs. 50/2016, nonché gli Art. 9 - e Art. 25 - del presente Capitolato, l'emissione di ogni certificato di pagamento è quindi subordinata:

- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva, dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
- b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, all'acquisizione da parte dell'appaltatore dell'attestazione di pagamento del subappaltatore rispetto al SAL precedente ovvero, in caso di non pervenimento, trattiene la quota il cui pagamento non è stato dimostrato, salvo che non provveda al pagamento diretto. In ogni caso la mancata presentazione per più di due volte dell'attestazione di avvenuto pagamento costituirà motivo di pagamento diretto nei confronti del subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore o del subcontraente, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a);
- c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati

dal personale dipendente. Inoltre, i pagamenti non potranno aver luogo se le non conformità, eventualmente rilevate dal Direttore dei Lavori, non saranno state risolte come prescritto. Qualora tali "non conformità" comportassero una riduzione di pagamento questa verrà operata fino a compiuta sistemazione delle "non conformità". **Qualora le manchevolezze nell'esito dei lavori di cui sopra avessero comportato danni a terzi e/o al complesso stradale, si procederà alla loro valutazione e la Società detrarrà dal saldo finale gli importi corrispondenti, procedendo alla valutazione e determinazione come sotto precisato.**

### **Art. 17.3 Conto finale**

Il conto finale dei lavori è redatto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente ed è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'accettazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

### **Art. 17.4 Pagamenti a Saldo**

La rata di saldo, è corrisposta dopo l'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante.

In alternativa la rata di saldo potrà essere pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa costituzione della garanzia di cui all'Art. 5.4.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dagli articoli 1667 e 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dal collaudo provvisorio ovvero dal certificato di regolare esecuzione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

## **ART. 18 - ULTIMAZIONE LAVORI - GARANZIE – COLLAUDO**

### **Art. 18.1 Ultimazione dei lavori**

L'Appaltatore dovrà comunicare l'ultimazione dei lavori con almeno dieci giorni di anticipo. L'ultimazione dei lavori sarà accertata con apposito certificato dalla D.L.

I Lavori si riterranno ultimati quando risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali e l'opera sarà effettivamente utilizzabile.

Alla ultimazione dei lavori, il Collaudatore nominato eseguirà il collaudo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono

essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pure restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse. Nei termini prescritti dai regolamenti vigenti, si provvederà alla compilazione dello Stato Finale ed al collaudo definitivo.

### **Art. 18.2 Manutenzione delle opere fino al collaudo**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

L'Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo provvisorio e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, creando il minor pregiudizio al traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Quando i rifacimenti eseguiti dall'Appaltatore nel periodo di garanzia ammontino complessivamente, all'atto del collaudo, a più di un decimo dell'ammontare dell'Appalto, la Stazione Appaltante e la Società potranno rifiutare il collaudo dell'intera opera.

È fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni cagionati dall'Appaltatore.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo provvisorio, si verificassero difetti nelle opere, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questi ha l'obbligo di notificare detti difetti alla Stazione Appaltante entro sette giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

L'Appaltatore tuttavia è tenuto a riparare detti difetti estranei alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore stesso tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi di Elenco; in casi di particolare urgenza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte e nei giorni festivi.

### **Art. 18.3 Collaudo**

La procedura di collaudo provvisorio di tutte le opere dovrà avvenire con le modalità e i termini di cui alle relative norme regolamentari vigenti, in particolare quanto stabilito all'art. 102 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016. Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i rappresentanti dell'Impresa, che

dovranno fornire tutta l'assistenza, il personale ed i mezzi tecnici per l'espletamento di dette operazioni.

Il saldo delle ritenute e la restituzione delle cauzioni prestate saranno effettuate dopo l'esito favorevole e approvazione del certificato di collaudo, nonché dopo che saranno provati, mediante rilascio di dichiarazione DURC liberatoria, i regolari versamenti contributivi agli Istituti assicurativi competenti e le verifiche dell' Art. 34.

Tutte le spese afferenti a prove e accertamenti, richiesti dal collaudatore, saranno a carico dell'Appaltatore. In ogni caso l'emissione del Certificato di Collaudo e la corresponsione del saldo non esonera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

La Società è nella facoltà di occupare o utilizzare l'opera o parte dell'opera oggetto del presente contratto prima che intervenga il collaudo provvisorio nei casi e con le modalità di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, qualora applicabile; in ogni caso si farà riferimento alla normativa vigente al momento.

#### **ART. 19 – RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'Appaltatore è tenuto ad avere sempre un proprio rappresentante sul luogo del lavoro al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti.

All'atto della consegna di lavori, l'Appaltatore dovrà comunicare al DL e per conoscenza alla Stazione Appaltante, per iscritto, il nominativo del proprio rappresentante in cantiere.

Ove il rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino fra quelle da impartirsi per iscritto, sarà loro obbligo farne immediata richiesta scritta. In caso contrario l'Appaltatore non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto.

#### **ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

##### **Art. 20.1 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, il Committente o il RUP verifica l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese affidatarie/esecutrici, attraverso la documentazione elencata nel PSC.

La documentazione richiesta deve essere fornita:

- i. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs. 50/2016;

- ii. dal Consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal Consorzio stabile, di cui all' articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- iii. dalla consorziata del Consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del Consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 45, del D.lgs. 50/2016, qualora il Consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- iv. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente articolo, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

#### **Art. 20.2 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

Ai sensi della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 97 del D.lgs. 81/ 2008 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato:

1. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.lgs. 81/ 2008 e all'Allegato XIII allo stesso Decreto nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
2. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.lgs. 81/ 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
3. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
4. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

#### **Art. 20.3 Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva, ai sensi dell'articolo 100 del D.lgs. 81/ 2008 e s.m.i., in conformità all'Allegato XV, punti 1

e 2, al citato decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati nell'importo posto a base di gara.

L'obbligo di cui al comma precedente è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'Art. 23.4.

#### **Art. 20.4 Modifiche ed integrazioni al PSC**

L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti.

L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del C.S.E. sono vincolanti per l'Appaltatore.

#### **Art. 20.5 Piano Operativo di Sicurezza**

L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione (C.S.E.), il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'Allegato XV al predetto decreto, deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti dalle imprese subappaltatrici e subaffidatarie, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani operativi di sicurezza (P.O.S.) compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art. 23.2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, terzo periodo, del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il Piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto.

#### **Art. 20.6 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli

accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;

- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016, ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto. Qualora si manifestino le condizioni di cui all'art. 30 per due volte, si procederà alla risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato. In ogni caso l'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione dei lavori con personale idoneo, di provata capacità ed adeguato, anche qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti. L'Appaltatore risponderà dell'idoneità di tutto il personale e la Stazione Appaltante avrà il diritto di ottenere l'allontanamento e/o la sostituzione dei dipendenti dell'Appaltatore, e/o del personale utilizzato dall'Appaltatore, specificandone il motivo.

La sostituzione avverrà a cura e spese dell'Appaltatore e non dovrà pregiudicare in nessun caso la continuità dell'espletamento dei lavori.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare integralmente ed a tenere a proprio esclusivo carico tutti gli oneri che dovessero derivare alla Stazione Appaltante da eventuali controversie di lavoro promosse dai dipendenti del medesimo Appaltatore in relazione all'oggetto del Contratto; tale impegno deve ritenersi valido, efficace ed azionabile anche nel caso in cui, in qualsiasi momento, qualsiasi disposizione del Contratto o il Contratto stesso risultassero o divenissero invalidi, inefficaci o non azionabili sotto qualsiasi aspetto o per qualsiasi ragione.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs. 81/ 2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di

riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori, familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136/2010. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 6 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

## **ART. 21 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI**

### **Art. 21.1 Misure generali**

L'Impresa è tenuta ad osservare le disposizioni date dalla Società, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dal Codice Stradale vigente, dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n° 495) e s.m.i., per lavorazioni su strade e autostrade aperte al traffico, dal "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 e successive modifiche o aggiornamenti.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori, l'Impresa dovrà prendere gli opportuni accordi in merito con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e con la Direzione dei Lavori.

Nei casi di urgenza, però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

L'Impresa è tenuta inderogabilmente a disporre un adeguato servizio di sorveglianza che provveda a controllare costantemente la posizione degli apprestamenti segnaletici (cartelli, cavalletti, coni, ecc.), ripristinandone l'esatta collocazione ogni qual volta gli stessi vengano spostati od abbattuti dal traffico, da eventi atmosferici o per ogni altra causa. Tale servizio è previsto e compensato come onere di sicurezza. Pertanto l'Impresa dovrà predisporre adeguata guardiania, questo sia per l'intervallo pranzo che per l'eventuale permanenza notturna, della corsia unica autostradale.

L'Impresa si impegna ad osservare le anzidette norme ed assume ogni responsabilità derivante dalle inadempienze del proprio personale e ciò per quanto concerne infortuni a persone o danni a cose od intralcio all'esercizio del traffico autostradale.

Tutti i provvedimenti per la buona esecuzione dei lavori nonché quelli afferenti alla sicurezza del traffico, delle persone e delle cose, devono sempre essere presi a cura ed iniziativa dell'Impresa ritenendosi impliciti negli ordini esecutivi dei singoli lavori emessi dalla Direzione Lavori.

L'Impresa sarà, in ogni caso, tenuta a risarcire i danni risentiti dalla Società o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato.

L'Impresa non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi ed ai corrispettivi per la sicurezza previsti in contratto, qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Per quanto ivi non espressamente richiamato, l'appaltatore farà riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento ai Sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 21.2 Cautela da adottarsi per lavori su strada aperta al traffico**

Ogni attività che comporti la presenza di mezzi sulle carreggiate stradali esistenti non può avvenire se non preventivamente concordata e specificatamente autorizzata dalla Direzione Lavori. A tale scopo deve essere inviata alla Società richiesta dettagliata almeno 7 giorni prima. Gli interventi che prevedono riduzione o deviazione del traffico dovranno essere eseguiti in presenza della segnaletica di cui alle normative vigenti: l'Impresa Appaltatrice dovrà, dopo un accurato studio delle aree e dei punti singolari, proporre per approvazione alla D.L., al C.S.E. e al Committente lo schema di cantierizzazione, con riferimento ai tipologici allegati al P.S.C., almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni singola cantierizzazione. Prima dell'inizio dei lavori è fatto obbligo al Rappresentante dell'Impresa di comunicare, per la necessaria autorizzazione, al Centro Radio Informativo della Società, la progressiva del cantiere e l'eventuale riduzione o deviazione del traffico. È altresì fatto obbligo al Rappresentante dell'Impresa di comunicare ogni rimozione del cantiere e/o ogni modifica alle progressive e dell'eventuale riduzione o deviazione del traffico.

È fatto specifico obbligo all'Appaltatore, nel rispetto del programma lavori, di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto in modo tale da renderlo compatibile con le esigenze derivanti da strada aperta al traffico.

In particolare l'appaltatore dovrà tenere conto delle eventuali necessità, di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori, di precedere o differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni, nonché di provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d'opera e maestranze per consentire la regolarizzazione della viabilità nell'eventualità di circostanze critiche.

Pertanto per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, per le motivazioni di cui sopra, non verrà corrisposto dalla Società appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'impresa.

L'Appaltatore dovrà tenere conto all'atto della formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri derivanti dal presente articolo, non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti in contratto. Rimane onere dell'Appaltatore l'adeguarsi a eventuali normative emanate nel corso dei lavori per quanto riguarda la sicurezza delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature

## **ART. 22 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, dei quali egli deve tenere conto nel formulare la sua offerta ed in particolare:

- A.** l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti dalle norme vigenti;
- B.** la realizzazione di adeguata recinzione del cantiere con un sistema atto ad impedire l'accesso di estranei nell'area del cantiere medesimo o parzializzazione delle corsie con chiusura delle stesse secondo i regolamenti in essere per l'esecuzione dei lavori;
- C.** la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisorio;
- D.** la sistemazione delle strade e dei camminamenti interni al cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione delle persone e dei veicoli che, comunque, devono essere autorizzati ad accedervi;
- E.** la sorveglianza e guardiania del cantiere;
- F.** la fornitura e il mantenimento dei regolari cartelli di avviso nei punti ovunque necessari, e ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori;
- G.** ogni spesa per il mantenimento, fino all'approvazione dei lavori, delle vie sicure di transito interessate dai lavori;
- H.** l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi e comunque di terzi presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- I.** la trasmissione alla Stazione appaltante e la messa a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione indicata nel D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché del piano di sicurezza P.O.S.; tale piano deve essere coordinato a cura dell'Appaltatore con gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici operanti in cantiere;
- J.** l'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà private e alle persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati e l'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare il Committente da ogni danno o molestia causati dai dipendenti medesimi;

- K.** l'osservanza delle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che dovessero intervenire nel corso dell'appalto relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico del datore di lavoro. L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato e dagli Accordi locali integrativi vigenti. Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo, anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'Appaltatore di cui è titolare e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- L.** A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, verranno operate sui Certificati di pagamento le ritenute di legge.

### **ART. 23 - INTERFERENZE E SERVIZI INTERRATI**

Effettuare puntuale censimento della reale consistenza degli impianti - ivi inclusi quelli segnalati dalla Società - sia aerei che sotterranei, intraprendendo, ove necessario ed a sua cura e spese, anche opportuni saggi o rilievi strumentali per la determinazione della reale posizione plano-altimetrica degli impianti, accertando, al contempo, la presenza di eventuali servizi non segnalati dalla Società stessa o dagli Enti preposti. Dopo aver accertato la presenza di impianti aerei o interrati, l'Impresa ha l'obbligo di provvedere, previa diretta intesa con l'Ente proprietario, al perfezionamento degli accordi operativi per:

1. la risoluzione dell'interferenza prima dell'esecuzione dei lavori, richiedendo l'intervento dell'Ente e coordinandone l'attività, particolarmente nel caso in cui le attività da effettuarsi da parte dell'Ente o di imprese da esso incaricate, debbano avvenire in prossimità o all'interno del cantiere;
2. la risoluzione dell'interferenza durante le fasi di esecuzione dei lavori, richiedendo l'intervento dell'Ente e coordinandone l'attività, particolarmente nel caso in cui le attività da effettuarsi da parte dell'Ente o di imprese da esso incaricate, debbano avvenire in prossimità o all'interno del cantiere;
3. documentarsi, prima dell'inizio delle lavorazioni in prossimità di impianti sia aerei che interrati, sulle cautele e prescrizioni da adottare durante il corso delle opere attivando anche i necessari coordinamenti tecnico-operativi ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

In particolare l'Impresa avrà l'onere di contattare in tutta autonomia i referenti presso gli Enti gestori o proprietari di impianti, onde concordare le tempistiche degli interventi di rispettiva competenza, nonché le modalità esecutive degli stessi.

L'Impresa si impegna a consentire e ad agevolare l'ingresso in cantiere di altre Imprese, operanti per conto degli Enti proprietari o gestori di impianti, per la realizzazione delle opere tecnologiche di loro

competenza, a carattere sia provvisorio che definitivo, secondo le prescrizioni ed indicazioni che verranno dettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore resta comunque responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo da esso causati agli impianti di cui al presente articolo.

Rimane inteso che l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta in ordine alle lavorazioni connesse con l'adeguamento delle interferenze in quanto previste dal progetto.

Nel rammentare che è onere dell'Appaltatore prevedere, nella stesura del Programma Esecutivo dei lavori, tutte le attività per provvedere alla risoluzione interferenze ed alla gestione dei servizi e sotto servizi come meglio specificato nell'articolo apposito, lo stesso non potrà avanzare in alcun caso richieste correlate ad eventuali rallentamenti di produzione del cantiere derivanti da intempestività di intervento - anche se imputabili a inerzie di natura autorizzativa di competenza di organismi terzi - da parte degli Enti interferenti impegnati nella realizzazione delle opere tecnologiche di loro competenza - sia provvisorie che definitive - o comunque non imputabili alla volontà della Società.

Restano altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese da sostenersi per le prestazioni professionali di qualsiasi natura relative all'eliminazione o rimozione delle interferenze. Inoltre, qualora in seguito al puntuale censimento della reale consistenza degli impianti, di cui ai commi precedenti, emergesse la necessità, per qualsiasi ragione, di dover procedere nell'attuazione di risoluzioni non emerse in fase di progettazione, l'Appaltatore, oltre a farsi carico delle spese di cui ai commi precedenti, dovrà, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante e nel rispetto delle procedure sopra indicate, anticipare i corrispettivi della risoluzione da dover riconoscere ai gestori degli impianti interferiti. Tali corrispettivi, che potranno essere versati al Gestore solo dopo l'approvazione della Stazione Appaltante, saranno rimborsati all'Appaltatore nel SAL successivo.

#### **ART. 24 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Per le varianti in corso d'opera solo il Responsabile del Procedimento potrà sottoporre alla Stazione Appaltante proposte in ordine alla natura di variazioni od aggiunte o riduzioni di opera, le quali potranno essere compensate sia in aumento che in diminuzione, secondo le condizioni ed entro i limiti previsti nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Per l'esecuzione di eventuali lavori compensati a corpo non inseriti in progetto, qualora non si rientri nella condizione di "evento imprevedibile" o di "aggiunta reale", nulla sarà dovuto all'Appaltatore in quanto detto lavoro sostituisce un lavoro similare, purché si pervenga al completamento dell'opera oggetto dell'appalto. Si ha "l'aggiunta reale" se viene eseguita l'opera totalmente inesistente nel progetto e neppure prevedibile come mezzo sostitutivo di un'altra lavorazione od opera e non compresa nei gruppi di categorie omogenee. Rimane inteso che le valutazioni sulle variazioni del corrispettivo a corpo si baseranno sui prezzi offerti ovvero, in mancanza di prezzi specifici, si procederà con nuove analisi formulate secondo quanto disposto all'Art. 32 del DPR 207/10.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto non può essere modificato sulla base delle verifiche delle quantità o della qualità delle prestazioni, le quantità relative alla parte dei lavori a corpo a base di gara hanno effetto ai soli fini dell'aggiudicazione.

Ovviamente non sono considerate varianti, rimanendo a carico dell'appaltatore l'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria per gli interventi da

compensare a Corpo, come indicati all'Art. 4 - identificati o ricavabili dai disegni allegati al progetto e dal capitolato. Non sono considerate varianti, le modifiche contrattuali ai sensi dell'Art. 106 c.1 lettera e) del D.lgs. 50/2016, di cui all'Art. 2.1 e fino al concorrere della soglia prevista nello stesso articolo.

Rimane la facoltà prevista dall' art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (recesso per volontà della Stazione Appaltante) ed in tal caso l'Appaltatore non potrà chiedere danni eccedenti il compenso previsto dallo stesso articolo.

#### **ART. 25 - RISERVE DELL'APPALTATORE**

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dall'Articolo 190 e 191 del DPR 207/2010. L'Appaltatore è altresì tenuto a confermare le riserve ai sensi dell'art. 201 DPR 207/2010. L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei Lavori, per l'eliminazione delle non conformità, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione Appaltante.

#### **ART. 26 - ACCORDO BONARIO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e termini prescritti dalle norme e regolamenti vigenti.

L'esame di tali riserve avverrà nei modi e nei tempi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al Decreto Legislativo n.50/2016. Il procedimento di accordo bonario seguirà le modalità di cui all'Art. 205. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ove il RUP abbia attivato il procedimento di accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice, ma la proposta venga respinta dall'Appaltatore, la definizione della relativa controversia è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Imperia ed è esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

Si applica quanto all'art. 108 del D.lgs. n.50/2016.

Costituiscono in ogni caso causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) sia insorto, in un momento successivo alla stipula del contratto, uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del Codice;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione, ai tempi di ultimazione dei lavori o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale e relative alla normativa ambientale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori e/o dal R.U.P. e/o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'Art. 16 -del presente Capitolato Speciale;
- l) l'Appaltatore non provveda all'espletamento dei lavori e/o all'esecuzione di singole parti degli stessi, per la Stazione Appaltante ritenuti essenziali, nei tempi e modalità previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto; m) l'Appaltatore sospenda ingiustificatamente i lavori;
- n) l'Appaltatore apporti modifiche e/o variazioni ai lavori non approvate specificamente per iscritto dalla Stazione appaltante o dalla Direzione Lavori;
- o) l'Appaltatore non esegua quanto ha offerto come offerta tecnica di gara; l'offerta tecnica di gara si ritiene infatti prescrittiva e vincolante per l'Impresa;
- p) vengano applicate all'appaltatore penali che superino la percentuale prevista dalle normative; in questo caso, rimane comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

1. perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati;
2. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono che costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'ottenimento da parte della Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto di 2 (due) DURC irregolari dell'appaltatore. Qualora il Direttore dei Lavori accerti il verificarsi di una delle fattispecie sopra elencate procederà a norma dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016, commi 3 e 4, inviando la contestazione degli addebiti ed assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni al Responsabile del Procedimento; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante, su proposta del RUP, risolve il contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Per quanto altro sopra non contemplato o in contrasto a quanto sopra per successivo aggiornamento normativo, si rimanda alla vigente legislazione.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

#### **ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

#### **ART. 29 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Agli effetti tutti del contratto, il domicilio dell'Appaltatore è quello indicato nel contratto stesso ed il domicilio della Società è presso la sua sede legale.

L'Appaltatore deve comunicare eventuali modifiche o variazioni rispetto a quanto comunicato al momento della partecipazione alla procedura di gara in merito a numero di telefono, di telefax, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

#### **ART. 30 - GESTIONE DEI RIFIUTI - TUTELA AMBIENTALE**

L'impresa, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna ad eseguire conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente ogni fase di produzione, di trasporto, di recupero, di smaltimento dei rifiuti risultanti dalle lavorazioni oggetto dell'appalto.

In caso di sub-affidamento di una o più fasi del processo di gestione dei rifiuti, e/o del trasporto l'impresa dovrà fornire copia di idonea Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'appaltatore è considerato produttore dei rifiuti e conseguentemente è tenuto a sua cura e spese, nel rispetto delle leggi, regolamenti, e/o prescrizioni di autorità di tempo in tempo vigenti alla rimozione e conferimento in centro autorizzato di qualsiasi rifiuto presente e/o rinvenuto nelle aree interessate dall'esecuzione dei lavori e/o derivante da escavazioni o derivanti dagli impianti utilizzati per l'esecuzione dei lavori. La gestione dei rifiuti e dei residui da lavorazioni deve essere conforme alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate o emanande dalle competenti autorità previste dalla legislazione nazionale e regionale. L'appaltatore, con oneri a suo esclusivo carico, dovrà recuperare o smaltire i rifiuti e/o i residui di lavorazione prodotti nell'osservanza delle specifiche norme vigenti, che sono a tutti gli effetti di proprietà dell'appaltatore. Sono a suo esclusivo carico e responsabilità gli obblighi di coordinamento con le imprese subappaltatrici per la corretta gestione dei rifiuti prodotti in cantiere ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

I materiali recuperabili - ove non diversamente disposto dalla Direzione Lavori - rimangono di proprietà dell'appaltatore, che provvederà a sua cura e spese ad allontanarli dalle pertinenze di cantiere. A richiesta della committente ovvero delle Autorità l'appaltatore deve fornire nota dettagliata descrittiva degli apprestamenti e delle cautele adottati per evitare fenomeni di inquinamento.

Qualora l'Appaltatore istituisca un luogo di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti esso dovrà rispettare le condizioni riportate nell'art 183, comma 1 lettera b del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.,

Nel caso in cui l'appaltatore svolga attività di manutenzione ed istituisca un luogo di concentrazione dei materiali rimossi ai sensi dell'art. 230 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. è tenuto a darvi evidenza consentendo la tracciabilità dei materiali depositati o trasportati prima delle analisi ovvero del reimpiego o dello smaltimento e al rispetto dei tempi di deposito autorizzati che non potranno in ogni caso superare la durata del contratto. Ciò senza pregiudizio per gli adempimenti ulteriori dovuti per legge o regolamento pubblico dei quali risponde in qualità di produttore del rifiuto.

### **ART. 31 - TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Sono comprese e compensate nei prezzi offerti tutte le indennità di cava e le spese per estrazioni e trasporto dei materiali da impiegare per la realizzazione dei lavori, nonché tutti gli oneri, connessi con la produzione, il recupero, il trasporto e la sistemazione dei materiali di risulta delle attività di scavo e sbancamento, in conformità alle norme previste dalle leggi vigenti in materia di terre e rocce da scavo.

L'Impresa ha l'obbligo di richiedere le necessarie autorizzazioni, nonché effettuare le dovute comunicazioni alle competenti Autorità e di ottemperare a qualsiasi altro adempimento derivante dalla normativa vigente in materia.

Si chiarisce al riguardo che, in sede di collaudo definitivo dei lavori, verrà controllato il rispetto delle disposizioni contenute nel precedente comma; in caso d'inadempienza, non si procederà al favorevole collaudo dei lavori, né, di conseguenza, allo svincolo della cauzione definitiva.

### **ART. 32 - DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

I danni cagionati da cause di forza maggiore, dovranno essere accertati con apposita relazione da parte del Direttore Lavori.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati dal Direttore Lavori ai prezzi e condizioni di contratto. In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc.

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, non saranno considerati danni per cause di forza maggiore:

1. gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
2. i dissesti del corpo stradale;
3. gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia;
4. gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale che dovessero verificarsi a causa di precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.